



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 26/04/2023

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE RADIOCOMUNICAZIONI E DEL PIANO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE ANNI 2023-2025

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **20:59** convocato a norma di legge, per determinazione del Presidente a mezzo di avviso scritto, si è riunito in seduta pubblica il **CONSIGLIO COMUNALE** composto dai Signori:

BOTTERO FABIO	SINDACO	Presente
ALBINI CLAUDIO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
NAPPO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
GRUMELLI ALICE	CONSIGLIERE	Presente
BOCCIA ATTILIO	CONSIGLIERE	Assente
COPPO MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
ZATTI ALICE	CONSIGLIERE	Presente
VERNAGLIONE FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
DI GIORGIO ANTONIO AGOSTINO	CONSIGLIERE	Presente
STRINGARO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
CAMISANI OLIVIERO VALERIO	CONSIGLIERE	Presente
GHILARDI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
PULEO ANTONINO	CONSIGLIERE	Assente
CAVAGNA CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
PADOVANI IVANO	CONSIGLIERE	Presente
RUSSOMANNO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
VILLA ZINA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE TERRAZZINO ELISA .

Si dà atto che risultano presenti gli Assessori: Spendio Domenico, De Filippi Cristina, Volpe Sandra, Iorio Giulia.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Albin Claudio assume la Presidenza del Consiglio Comunale ed invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 sull'oggetto all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio invita il Sindaco ad illustrare l'argomento posto all'ordine del giorno.

Prendono la parola il Sindaco e l'Arch. Lazzaro (come da verbale trascritto e allegato alla presente deliberazione).

Seguono gli interventi del consigliere Padovani, dell'Arch. Lazzaro e del Sindaco (come da verbale trascritto e allegato alla presente deliberazione).

Il Presidente dà lettura della deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- Legge Regionale 11 maggio 2001 n. 11, e relative s.m.i. "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione";

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 890 del 18/10/2021, lo scrivente Servizio, affidando l'incarico alla società Leganet Srl, ha dato avvio ai lavori di redazione del Regolamento per l'installazione di impianti di tele radiocomunicazioni e del Piano comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, conformemente alle sopracitate leggi: Legge 22 febbraio 2001 n.36 e Legge Regionale 11 maggio 2001 n.11, e relative s.m.i.;
- è stata garantita piena partecipazione al procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n. 241, mediante pubblicazione all'albo pretorio, sul sito del Comune di Trezzano sul Naviglio, informando direttamente tutti i gestori di telefonia/operatori coinvolti, tra cui anche ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) e ISPRA (Istituto superiore per la prevenzione e la ricerca ambientale):
 - "avviso agli operatori telefonici presenti o in procinto di attivarsi nel Comune di Trezzano sul Naviglio" pubblicato dal 16/09/2022 al 05/10/2022 n. 1545;
 - "redazione piano e regolamento antenne" pubblicato dal 01/12/2022 al 15/12/2022 n. 1968;
 - "controdeduzioni alle osservazioni dei gestori di servizi per la telefonia mobile e dei cittadini" pubblicato dal 19/12/2022 al 25/12/2022 n. 2066;
- sono pervenute al protocollo generale dell'Ente, in data 13/12/2022 prot. n. 33256, solo le osservazioni del gestore WindTre Spa a cui sono state formalmente rilasciate controdeduzioni in data 19/12/2022 prot. 33777, le stesse sono state altresì pubblicate all'albo pretorio dell'Ente;
- sono stati opportunamente rivisti, per la correzione di errori materiali, in accordo con lo scrivente Servizio sia il Regolamento per l'installazione di impianti di tele radiocomunicazioni che il Piano comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile allegati;

- l'aggiornamento delle tavole del Piano comunale prodotto dalla società Leganet Srl, è pervenuto all'Ente in data 17/02/2023 prot 4315 col regolamento e nello specifico:
- Regolamento (allegato)
 - Elaborato scala 1:20.000 (allegato)
 - Modello registro SRB (allegato)
 - Modello scheda singolo impianto (allegato)
 - Quadro Unione
 - Quadro Unione Ricerca
 - Tavola 1_Trezzano
 - Tavola 1_Trezzano Bis
 - Tavola 2_Trezzano
 - Tavola 2_Trezzano Bis
 - Tavola 3_Trezzano
 - Tavola 4_Trezzano
 - Tavola 4_Trezzano Bis
 - Tavola 5_Trezzano

RITENUTO necessario adottare l'apposito Regolamento che disciplina l'installazione di impianti di tele radiocomunicazioni per assicurarne il corretto insediamento urbanistico e territoriale e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento ai siti sensibili individuati in modo specifico dal Piano comunale (si vedano allegati);

DATO atto che l'argomento in oggetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Territorio sia in data 27/02/2023 che in data 23/03/2023;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 28/09/2022 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023/2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/03/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023/2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22/03/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 e relativi allegati di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 272 del 29/12/2022 avente ad oggetto: "Gestione dell'esercizio provvisorio 2023 - Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) provvisorio nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025";

RICHIAMATO il Piano triennale prevenzione corruzione e per la trasparenza (PTPCT) per il triennio 2023/2025 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 27/01/2023, e preso atto del rispetto delle azioni in esso contenute;

Visto l'art. 42 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis

del D.Lgs 267/2000;

Con n. 14 voti favorevoli, espressi in forma palese dai n. 14 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse e le motivazioni sopra esposte formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare per le ragioni espresse in premessa il Regolamento per l'installazione di impianti di tele radiocomunicazioni e del Piano comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile anni 2023-2025 redatto dalla società Leganet Srl, pervenuto all'Ente in data 17/02/2023 (prot 4315) e costituito di seguenti elaborati:
 - Regolamento (allegato)
 - Elaborato scala 1:20.000 (allegato)
 - Modello registro SRB (allegato)
 - Modello scheda singolo impianto (allegato)
 - Quadro Unione
 - Quadro Unione Ricerca
 - Tavola 1_Trezzano
 - Tavola 1_TrezzanoBis
 - Tavola 2_Trezzano
 - Tavola 2_TrezzanoBis
 - Tavola 3_Trezzano
 - Tavola 4_Trezzano
 - Tavola 4_TrezzanoBis
 - Tavola 5_Trezzano
3. di demandare all'Area Sviluppo del Territorio tutti gli atti gestionali conseguenti la presente deliberazione.
4. di dare atto che con l'approvazione del suddetto Regolamento e del Piano vengono meno e sono superate le precedenti contrastanti disposizioni regolamentari di disciplina del posizionamento degli impianti di tele radiocomunicazioni sul territorio comunale.

Successivamente,

Con n. 14 voti favorevoli, espressi in forma palese dai n. 14 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di regolamentare al più presto il posizionamento degli impianti di tele radiocomunicazioni sul territorio comunale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ALBINI CLAUDIO

II SEGRETARIO COMUNALE
TERRAZZINO ELISA

REGOLAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
DI TELE RADIOCOMUNICAZIONE

Triennio
2023 – 2025

Approvato con deliberazione C.C. nr. ... in data ...

Progettazione:

Per Leganet S.r.l.
Avv. Gabriele De Luca

Indice

ART. 1 – FINALITÀ.....	2
ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	2
ART. 3 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE ORDINARIE.....	3
ART. 3BIS – PROCEDIMENTI SPECIALI.....	4
ART. 4 – LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE.....	4
ART. 5 – OBIETTIVI DI QUALITÀ.....	4
ART. 6 – LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE.....	5
ART. 7 – INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO.....	6
ART. 8 – MINIMIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE.....	7
ART. 9 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ATTIVAZIONE.....	7
ART. 10 – CONTROLLI.....	8
ART. 11 – CATASTO DIGITALE DEGLI IMPIANTI.....	8
ART. 12 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA INSTALLAZIONE DEI PONTI RADIO ED IMPIANTI DEDICATI A FORZE DELL’ORDINE, EMERGENZE SANITARIE E DI PROTEZIONE CIVILE.....	9
ART. 13 – IMPIANTI PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE.....	9
ART. 14 – ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA DECADENZA DELLA LICENZA MINISTERIALE.....	10
ART. 15 – SANZIONI.....	10
ART. 16 – INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE.....	10
ART. 17 – DURATA DEL REGOLAMENTO E DEGLI ALLEGATI.....	10
ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	12

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente Regolamento per l'installazione di impianti di tele radiocomunicazione disciplina, con funzione di indirizzo, il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati originanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché il loro adeguamento, spostamento ed esercizio, al fine di:
 - a. Minimizzare l'esposizione della popolazione ai suddetti campi elettromagnetici;
 - b. Favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori del servizio di telefonia mobile, per favorire una corretta informazione della popolazione;
 - c. Garantire la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza ed attivare i meccanismi di partecipazione alle scelte.
2. Parte integrante del presente Regolamento è l'allegato "Piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile" (nel prosieguo anche solo "Piano" o "Piano Antenne"), costituito da più elaborati grafici (planimetrie) sui quali sono mappati:
 - a. Gli impianti di telefonia mobile (di seguito anche Stazioni Radio-Base - SRB) esistenti;
 - b. Le aree e gli edifici di proprietà interamente comunale;
 - c. I siti pubblici – fondi e/o edifici – preferenziali e disponibili, designati dall'Amministrazione per ospitare future possibili installazioni, salve le circostanze, gli ordini di preferenza e le eccezioni, puntuali e non generalizzate, di cui appresso;
 - d. I siti pubblici e/o privati – puntuali, circoscritti e non generalizzati – ove, per le loro caratteristiche, si ritiene necessario minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi della legge nr. 36/2001 e s.m.i. (c.d. siti sensibili).

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Per i fini di cui all'art. 1 le disposizioni del presente Regolamento si applicano nei riguardi di tutte le sorgenti ubicate o da ubicare nel territorio comunale che generano emissioni non ionizzanti utilizzate per impianti per la telefonia mobile; è fatta eccezione per:
 - a. Le sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparati per: uso personale e domestico, esposizioni intenzionali a scopo diagnostico e terapeutico, radioamatori, Ministero dell'Interno, Forze Armate, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia Municipale;
 - b. Gli impianti di tele-radio diffusione;
 - c. Le linee di trasporto dell'energia elettrica.
2. Ai fini del presente regolamento, si richiama e si applica la normativa di settore vigente nazionale e regionale, cui pedissequamente si conforma, e in particolare:
 - Legge 22 febbraio 2001 nr. 36 e s.m.i. (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
 - Legge Regionale 11 maggio 2001, nr. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione);
 - D.P.C.M. dell'08 luglio 2003;
 - Decreto Legislativo del 01 agosto 2003 nr. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
 - Decreto-legge del 6 luglio 2011 n. 98.
 - Decreto Legislativo dell'8 novembre 2021, nr. 207;Nel prosieguo del presente documento si ritengono valide le definizioni di cui alle norme anzidette.
3. Per *siti sensibili*, in via generale, si intendono:
 - a. Fabbricati con destinazione ad asili nido e scuole dell'infanzia;
 - b. Luoghi, puntualmente individuati dall'Autorità preposta al vincolo o dall'Amministrazione nella cartografia allegata, di particolare pregio architettonico,

culturale, monumentale, storico o paesaggistico-ambientale, salvo, ove necessario, parere favorevole dell'Ente competente alla tutela del bene ed alla valutazione delle soluzioni di mimetizzazione proposte dal Gestore.

Presso i siti sensibili – censiti puntualmente nel Piano allegato – è possibile installare Stazioni Radio Base nel rispetto tuttavia del **vincolo distanziale** di cui all'art. 6, co. 9.

4. Per *siti semi-sensibili*, in via generale, si intendono:
 - a. ospedali, case di cura e di riposo e strutture di accoglienza socio-assistenziali;
 - b. parchi giochi, oratori e scuole di ogni ordine e grado che non rientrino tra i *siti sensibili* indicati al comma precedente;
 - c. impianti sportivi.
- È vietata l'installazione di stazioni **SOPRA** i siti semi-sensibili, salvo quanto previsto dall'art. 6, co. 8.

ART. 3 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE ORDINARIE

1. Le procedure autorizzative relative agli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi fanno riferimento alle norme contenute negli artt. 43 e seguenti del D.lgs. del 01.08.2003 nr. 259 e s.m.i. sono fatte salve le successive modifiche e semplificazioni apportate dalle sopravvenute normative nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Tutte le installazioni devono risultare compatibili con i vincoli, le tutele paesaggistiche e monumentali, nonché con le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti in materia. È pertanto obbligatorio acquisire gli atti di assenso degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 259/2003, fatte salve le ipotesi di silenzio-assenso previste dalla legge.
3. Fermo restando il parere tecnico dell'ARPA, ove previsto dalle disposizioni vigenti in materia, il Comune è l'Ente Locale competente per le procedure abilitative previste dagli artt. 43 e seguenti del D.lgs. 259/2003, nonché per la procedura semplificata di cui all'art. 35, co. 4 e 4bis, del Decreto-legge del 06.07.2011 nr. 98, convertito con modificazioni dalla L. nr. 111/2011.
4. Le domande, le segnalazioni e le comunicazioni, comunque denominate, per l'installazione di un nuovo impianto o per la sua modifica o aggiornamento, devono pervenire al Comune tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) corredate di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria, come per legge. L'esame, la valutazione e l'approvazione delle stesse avvengono in ordine di protocollo, salvo quanto previsto dall'art. 44, co. 3, del D.lgs. n. 259/2003 che prevede che in caso di pluralità di domande venga data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.
5. L'Ufficio SUAP procede all'istruttoria delle domande ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 259/2003. Qualora venga verificata d'ufficio la mancanza della documentazione prescritta il Responsabile del procedimento del SUAP potrà chiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione della domanda, l'integrazione della documentazione prodotta. Tale termine si riduce a 10 giorni laddove l'integrazione riguardi opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 259/2003. I termini, validi per l'istruttoria, verranno sospesi fino al momento in cui verrà consegnata la documentazione completa.
6. In relazione alle caratteristiche tecniche dell'impianto, i pareri e gli atti di assenso – comunque denominati – preliminari all'esecuzione dell'intervento e necessari ai fini dell'installazione dei nuovi impianti o all'adeguamento di quelli preesistenti, devono essere formati prima dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori prevista dalla normativa ai sensi dell'art. 44, co. 7, e ss. del D.lgs. 259/2003.
7. I procedimenti che seguono le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché quelli previsti per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, nei casi previsti dalla legge, devono tener conto dal parere dell'ARPA. A tal fine copia dell'istanza – ovvero della denuncia – viene inoltrata contestualmente all'ARPA, che si

pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 44, co. 5, del D.lgs. 259/2003. Ai sensi dell'art. 44, co. 3 del D.lgs. 259/2003, tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1.

8. Le modalità di presentazione delle domande ordinarie di cui all'art. 44, co. 1, D.lgs. 259/2003, e la documentazione minima richiesta, relazionata al tipo di intervento, da presentare al Comune tramite il portale *Impresainungiorno* a firma di un tecnico abilitato, sono quelle indicate dal D.lgs. 259/2003 e s.m.i.
9. L'inizio dei lavori potrà effettuarsi solo a seguito di tutti i permessi, autorizzazioni e/o pareri preliminari previsti dalle norme e rilasciati dagli Enti competenti in forma espressa o per silenzio-assenso ove previsto, ed anche dalla Conferenza dei Servizi prevista ai sensi dell'art. 44, co. 7 e ss., del D.lgs. 259/2003.

ART. 3BIS – PROCEDIMENTI SPECIALI

1. Le procedure semplificate sono ai sensi degli artt. 44 e ss. del D.lgs. 259/2003 e s.m.i., in particolare ai sensi dell'art. 44, co. 3. Le modalità di presentazione delle domande, segnalazioni e comunicazioni, comunque presupposto delle procedure semplificate, e la documentazione minima richiesta, relazionata al tipo di intervento, da presentare al Comune a firma di un tecnico abilitato, sono quelle indicate dal D.lgs. 259/2003 e s.m.i.
2. Nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 W, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità richiamati dal presente Regolamento, è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), conformemente a quanto previsto dall'art. 44, co. 3, D.lgs. 259/2003.
3. Ai sensi dell'art. 35, co. 4, del D.L. 98/2011, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento a questo Ente Locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della L. 22.02.2001 nr. 36, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'art. 45, D.lgs. del 01.08.2003 nr. 259, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 W e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 mq.
4. L'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in *uplink* inferiore o uguale a 100 MW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in *downlink*, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 l, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'Ente Locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della L. 22.02.2001 nr. 36, conformemente a quanto disposto dall'art. 35, co. 4-bis, del D.L. 6.07.2011 nr. 98.
5. Sino al 31 dicembre 2026, la L. nr. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del D.L. 77 del 31.05.2021, ha previsto, all'art. 40, co. 5, per gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter (oggi, artt. 45 e 46), D.lgs. del 01.08.2003 nr. 259, e gli interventi di modifica previsti dal punto A. 24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, la possibilità di andare in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché gli interventi non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 m e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 m quadrati.

ART. 4 – LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione dei campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dall'art. 3 del D.P.C.M. dell'08.07.2003.

2. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

ART. 5 – OBIETTIVI DI QUALITÀ

1. Fermi restando i limiti di cui all'art. 4, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.
2. Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. dell'08.07.2003.
3. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. del 08.07.2003.
4. Per il perseguimento degli obiettivi di qualità architettonica, vedasi successivo art. 7.

ART. 6 – LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

1. Attraverso l'adozione del presente Regolamento l'Amministrazione Comunale definisce le linee di indirizzo per l'individuazione delle aree o dei fabbricati sui quali installare le Stazioni Radio Base (SRB).
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio sono riportati all'interno di un apposito elenco digitale denominato "Registro degli Impianti di Telefonia Mobile", reso pubblico ed aggiornato a cura dell'Amministrazione Comunale (allegato nr. 2). Per ogni impianto viene elaborata una "Scheda Tecnica" (allegato nr. 3) che ne reca nomenclatura e localizzazione, oltre a caratteristiche tecniche e controlli effettuati (ove reperibili). I modelli della scheda tecnica e del registro vengono riportati in allegato al presente Regolamento.
3. I Gestori, ove richiesto, e comunque conformemente alla normativa nazionale e regionale, concertano con il Comune il programma adeguato di sviluppo territoriale della rete, nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge tenendo conto dei siti individuati dall'Amministrazione Comunale e riportati nel Piano allegato al presente Regolamento, allo scopo di consentire una pianificazione della dislocazione degli impianti.
4. È prioritaria la co-locazione di impianti su pali o tralicci già adibiti al servizio (c.d. *cositing*), a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. del 08.07.2003, e che i manufatti non producano ulteriore consistente impatto visivo non compatibile con il contesto in cui vengono a trovarsi.
5. Ove ciò non fosse possibile, gli Operatori devono valutare la collocazione delle stazioni radio base su aree di proprietà comunale, segnatamente quelle censite puntualmente dal Piano allegato come disponibili. Il Comune concorre alla localizzazione e delocalizzazione di stazioni radio base su aree e/o immobili di proprietà comunale valutando con i Gestori gli oneri connessi alla delocalizzazione.
6. Nell'ipotesi che anche le indicazioni di cui ai precedenti commi non fossero ritenute praticabili per evidenti necessità tecniche del Gestore e per ragioni obiettive, sarà possibile installare detti impianti anche su siti privati, salva la facoltà del Comune di chiedere congrue motivazioni, da produrre entro 15 giorni dalla richiesta, circa l'inadeguatezza di localizzazioni alternative ai sensi dei co. 4 e 5 del presente articolo. A sua volta, il Comune avrà 15 giorni per pronunciarsi sulle motivazioni addotte o avviare attività di dialogo e studio che non sospendono i termini di legge.
7. Ferme le prioritarie valutazioni di cui ai precedenti co. 4 e co. 5, laddove il Gestore prescelga aree (pubbliche o private) non censite in Piano come disponibili, questi deve valutare prioritariamente la localizzazione degli impianti in zone aventi le seguenti caratteristiche:

- a. Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - b. Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, serbatoi, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, autostrade, ecc.);
 - c. Aree immediatamente prossime a quelle cimiteriali;
 - d. Altre aree solo se tutte le precedenti sono precluse e comunque mantenendo un'adeguata distanza da scuole ed altri centri destinati all'infanzia ed in generale da aree sensibili in misura sufficiente a garantire che il campo elettromagnetico sia prossimo al valore di fondo e in relazione alle caratteristiche geometriche e radioelettriche dell'impianto, in ottemperanza al principio di cautela di cui alla L. 22.02.2001 nr. 36.
8. Deve essere esclusa l'installazione di stazioni **SOPRA** i siti semi-sensibili ai sensi dell'art. 2, co. 4, salvo il caso in cui non sia il Comune o la stessa struttura, in persona del suo proprietario o legale rappresentante ove presente, a richiedere e/o acconsentire all'allocazione in parola per esigenze di copertura legate alla funzionalità della struttura rappresentata, e fatto sempre ulteriormente salvo quanto previsto dal seguente co. 11. Tale divieto viene meno nel caso in cui l'impianto abbia una potenza al connettore d'antenna non superiore a 7 watt, ai sensi dell'art. 4, co. 8, L.R. 11/2001.
 9. Le nuove installazioni devono sorgere a non meno di 75 m dai siti sensibili così come definiti e individuati dall'art. 2, co. 3, del presente Regolamento e dal Piano allegato, salvo quanto previsto dal seguente co. 11.
 10. L'installazione di SRB nei siti tutelati dal presente Regolamento in quanto sensibili o semi-sensibili è da prendere in considerazione solo quando sussista l'impossibilità di individuare una localizzazione alternativa valida e funzionale in termini di offerta della copertura.
Laddove il sito opzionato per la localizzazione sia qualificato come sensibile per tutelare le bellezze paesaggistiche del territorio, è obbligo dei Gestori provvedere alla mimetizzazione dell'impianto.
Per prevenire ipotesi di diniego, il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere congrue motivazioni, da produrre entro 15 giorni dalla richiesta, circa l'inadeguatezza e/o inesistenza di localizzazioni alternative. A sua volta, il Comune avrà 15 giorni per pronunciarsi sulle motivazioni addotte o avviare attività di dialogo e studio che non sospendono i termini di legge.
 11. Il Piano Antenne allegato può prevedere aree ove ammessa esclusivamente l'installazione di impianti di telecomunicazione – rete microcellulare. Nell'area del centro storico secondo il P.I. (Piano degli Interventi) è preferibile esclusivamente l'installazione di impianti di telefonia mobile – rete microcellulare, purché compatibili con il contesto e idonee a garantire servizi efficienti e capillari. Altre tipologie di installazioni sono ammesse purché, attraverso una succinta relazione tecnica, si descrivano adeguatamente le soluzioni prospettate al fine di garantire il minimo impatto visivo-paesaggistico-ambientale, compatibilmente con il servizio che il Gestore è tenuto ad assicurare in ordine alle disposizioni regolate dallo Stato (licenze) e ai servizi, anche commerciali, da garantire alle attività pubbliche, private e d'impresa ivi insistenti, nonché con i pareri quando dovuti della Soprintendenza.
 12. L'aggiornamento del Regolamento, e del pedissequo Piano, sarà effettuato secondo la procedura concertata che garantisca la partecipazione, l'informazione e la trasparenza, e dopo aver valutato gli aspetti legati alla tutela del diritto di accesso ad Internet e di fruizione dei servizi di telefonia mobile considerati di pubblica utilità, e considerato il diritto alla tutela della salute pubblica, del paesaggio, del lavoro, della libertà d'impresa e di ogni altro interesse reputato rilevante nel caso di specie ai fini di una migliore funzionalità del servizio.
 13. Ai sensi dell'art. 43, co. 4, del D.lgs. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, co. 7, del D.P.R. 06.06.2001 nr. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi Operatori e/o Gestori, e ad essi si applica la normativa vigente in materia.

ART. 7 – INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO

1. Per le nuove installazioni è preferibile l'adozione di soluzioni a basso impatto, possibilmente in area pubblica, da progettare, quale esempio di mitigazione all'impatto visivo, come complementi di arredo o pali di illuminazione, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana stabile (superiore a 4 ore al giorno).
2. Il Gestore dovrà prioritariamente utilizzare, ove possibile, elementi strutturali esistenti (es. torri faro, ecc.) ed in subordine, ove ciò non fosse possibile, ricorrendone i presupposti, dovrà ricorrere alla realizzazione di elementi mimetici (es. camini, alberi, ecc.), nel rispetto dei principi di ragionevolezza ed efficacia.
3. Le apparecchiature a terra dovranno essere, nei limiti del possibile, schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze naturali tipiche locali integrando sistemi di verde già presenti sul territorio. In allegato alla comunicazione di avvenuta attivazione dell'impianto, si dovrà attestare l'avvenuta piantumazione di cui sopra o motivare su richiesta la mancata adozione di espedienti di mimetizzazione e/o mitigazione dell'impatto paesaggistico.
4. Non soggiace alla normativa edilizia la realizzazione degli elementi funzionalmente collegati alla rete di comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'art. 43, co. 4, del D.lgs. 259/2003 e s.m.i. Non sono da considerarsi elementi collegati alla rete di comunicazioni elettroniche le opere secondarie e non direttamente funzionali all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile, come la collocazione di torri faro e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni non strettamente attigue alla stazione, nonché la costruzione accessoria di vani o locali interrati o fuori terra, che sono assoggettati al provvedimento autorizzativo appropriato previsto dalla normativa in materia edilizia, ove applicabile, da valutarsi comunque nell'ambito del procedimento istruttorio relativo al rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.lgs. 259/2003 e s.m.i.

ART. 8 – MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

1. Oltre al rispetto delle disposizioni indicate dall'art. 6, l'installazione dell'impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che il campo elettromagnetico generato, oltre a rispettare i limiti di esposizione prescritti dalla normativa vigente come indicato negli artt. 4 e 5, risulti il più basso possibile compatibilmente con l'esigenza del servizio espletato.
2. Ai fini di cui al co. 1, le installazioni dovranno essere progettate tenendo conto della possibilità di co-ubicazione prevista dal precedente art. 6, nonché dalla normativa nazionale di cui all'art. 50 del D.lgs. 259/2003, che prevede, nel rispetto del principio di proporzionalità, la possibilità di addivenire alla condivisione di infrastrutture o proprietà per facilitare il coordinamento dei lavori pubblici, per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana.
3. Nei casi di co-ubicazione, ossia di allocazione degli impianti di un Gestore su un'infrastruttura di altro Gestore – o comunque Operatore di telecomunicazioni mobile – localizzata su proprietà dell'Ente Locale, è facoltà del Comune pattuire con il Gestore-proprietario della struttura il pagamento in suo favore di una quota del canone di locazione praticato verso ciascun ulteriore Gestore ospitato.

ART. 9 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ATTIVAZIONE

1. Il Gestore, dopo il completamento dei lavori, comunica la data di attivazione al Comune entro 15 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto stesso, con l'indicazione dei sistemi effettivamente attivati, in modo da consentire l'esecuzione di misurazioni CEM di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del D.P.C.M. dell'08.07.2003 e del presente Regolamento.

2. Il Comune può chiedere ad ARPA di effettuare contro-verifiche circa i livelli di esposizione segnalati dai Gestori.

ART. 10 – CONTROLLI

1. Il Comune promuoverà, in accordo e con il supporto tecnico dell'ARPA regionale e/o di professionisti incaricati dall'amministrazione, periodicamente, misure a campione dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia e di trasmissione dati installati nel territorio comunale, tramite la propria rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici o con strumentazione di terzi.
2. Ove, a fronte di controlli, si rinverano valori di campo elettromagnetico superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente, la stessa Amministrazione provvederà tempestivamente e formalmente a comunicare all'ARPA, all'ATS competente e all'Operatore interessato quanto rilevato.
3. A seguito delle verifiche comunque effettuate, il Sindaco, in caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. dell'08.07.2003 e s.m.i., sentita l'ARPA regionale e la competente ATS, prescrive al Titolare dell'impianto o ai Titolari degli impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, l'attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di 6 mesi dalla prescrizione ai sensi della L.R. nr. 11/2001, attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la responsabilità degli stessi.
4. Nel caso che i Titolari degli impianti, che nel complesso provocano il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, definiscano accordi volontari per la riduzione dell'esposizione entro i limiti previsti dalla normativa vigente, gli stessi formulano apposita proposta di risanamento corredata dalla relativa tempistica al sindaco che, sentita l'ARPA, può approvare tale modalità di riduzione a conformità.
5. In caso di inerzia dei Titolari e/o Responsabili delle emissioni della SRB, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività degli impianti oggetto di trasgressione.
6. Le verifiche a campione saranno eseguite per gli impianti esistenti e regolarmente autorizzati, sulla base degli aspetti radio protezionistici legati all'impianto stesso e della tipologia della zona dove l'impianto è installato.
7. Per quanto non disposto dal presente articolo si applica la normativa nazionale e regionale.

ART. 11 – CATASTO DIGITALE DEGLI IMPIANTI

1. Il catasto nazionale degli impianti è costituito ai sensi dell'art. 7 della L. 36/2001 e s.m.i., in coordinamento con gli analoghi adempimenti regionali e comunali. Compongono il catasto digitale degli impianti il **Registro Impianti**, con pedissequa **Scheda**, di cui ai modelli indicati all'art. 6 (allegati nr. 2 e 3).
2. È istituita presso il Comune la mappa digitale delle localizzazioni esistenti e di quelle previste ed autorizzate sul territorio.
Tale mappa, unitamente al registro impianti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, può essere ospitata anche su apposita piattaforma digitale di proprietà dell'Ente o di terzi. Il Comune provvede periodicamente all'aggiornamento, anche cartografico, della mappa.
3. Il Comune si dota di apposita piattaforma cartografica interattiva per facilitare il monitoraggio, la pianificazione e la gestione dei siti (disponibili e/o sensibili) e delle stazioni radio-base, provvedendo all'aggiornamento costante dei dati relativi alla situazione giuridica, tecnica e urbanistica degli impianti, del patrimonio dell'Ente e delle aree disponibili e sensibili, onde favorire le attività – segnatamente, di localizzazione, programmazione e controllo – sottese al presente Regolamento. A tale ultimo fine il Comune provvede a integrare la piattaforma gestionale con i dati di cui ai piani di rete fatti eventualmente pervenire dai Gestori.

4. I Gestori degli impianti sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente l'elenco degli impianti attivi di propria competenza sul territorio e la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche, la relativa localizzazione ed ogni altra informazione utile.

ART. 12 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA INSTALLAZIONE DEI PONTI RADIO ED IMPIANTI DEDICATI A FORZE DELL'ORDINE, EMERGENZE SANITARIE E DI PROTEZIONE CIVILE

Non soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento i ponti radio e gli impianti dedicati a forze dell'ordine, emergenze sanitarie e di protezione civile, per i quali si rimanda alle norme attualmente vigenti.

ART. 13 – IMPIANTI PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE

1. Per impianto mobile o provvisorio (c.d. carrato) si intende un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 259/2003.
2. L'installazione di impianti provvisori è prevista per particolari esigenze operative di cui nel seguito si riporta un elenco non esaustivo:
 - a. Per interventi di protezione civile e sue esercitazioni;
 - b. A servizio di esigenze stagionali, emergenziali o di sicurezza;
 - c. Per eventi, spettacoli e altre manifestazioni temporanee, in tali ipotesi risultando consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;
 - d. Per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso già identificato, sussistendone la necessità e l'urgenza;
 - e. Per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune.
3. L'installazione di impianti provvisori di telefonia mobile potrà avere una durata massima di 120 giorni e non è ammessa alcuna forma di proroga automatica.
4. Per gli impianti provvisori di telefonia mobile è necessaria la sola comunicazione di avvio lavori all'Ufficio SUAP (tramite il portale *Impresainungiorno*), almeno 30 giorni prima della loro collocazione, indicando:
 - a. L'ubicazione dell'impianto;
 - b. Le sue caratteristiche tecniche e geometriche e gli ingombri totali delle aree occupate;
 - c. Ogni altra informazione utile come per legge.
5. L'attivazione dell'impianto è subordinata al rispetto delle condizioni e delle procedure di cui all'art. 47, co. 1. Dall'avvenuta attivazione, l'Operatore invia formale comunicazione all'Ente, trasmettendo il parere favorevole dell'ARPA o dando conto dell'intervenuto silenzio assenso all'installazione.
6. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è invece soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, al SUAP del Comune, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della L. del 22.02.2001 nr. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente ai sensi del D.lgs. 259/2003. Per questi impianti provvisori di telefonia mobile, l'autocertificazione deve indicare:
 - a. L'ubicazione dell'impianto;
 - b. Le sue caratteristiche tecniche e geometriche e gli ingombri totali delle aree occupate;

- c. Ogni altra informazione utile come per legge.
7. Tutte le installazioni provvisorie non possono determinare modificazioni permanenti dello stato dei luoghi, che deve essere ripristinato all'atto della loro rimozione, prestando idonee garanzie proporzionate alle modificazioni apportate.

ART. 14 – ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA DECADENZA DELLA LICENZA MINISTERIALE

1. I Gestori di impianti per la telefonia mobile sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare i luoghi allo stato di consegna, a propria cura e spesa entro 3 mesi dalla scadenza della licenza ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata, o l'impianto non sia trasferito ad altra società licenziataria subentrante.
2. Tra il momento della scadenza della licenza ministeriale e la dismissione dell'impianto il Gestore è tenuto a corrispondere i canoni di locazione e qualsiasi altro onere dovuto in ragione del titolo sotteso alla localizzazione dell'impianto e all'occupazione dell'area.
3. Le prescrizioni di cui al co. 1 si applicano anche in tutti quei casi in cui l'impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della licenza, e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l'installazione abbia esaurito la propria efficacia.

ART. 15 – SANZIONI

1. In tutti i casi di trasgressione si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla specifica normativa nazionale e regionale, in particolare:
 - In materia edilizia, le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del D.P.R. 06.06.2001 nr. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) e s.m.i.;
 - In materia paesaggistica, dal D.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
 - In materia di telecomunicazioni, dal D.lgs. dell'01.08.2003 nr. 259 (Codice delle Telecomunicazioni) e dalla L.R. n. 11/2001 e s.m.i.
2. In caso di inosservanza delle norme previste per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, delle norme in materia di emissioni, paesaggio, salute ed edilizia, è disposta anche la sanzione accessoria della sospensione dell'atto autorizzativo da 2 a 4 mesi; in caso di nuova infrazione da parte del medesimo licenziatario sullo stesso impianto, l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 15, co. 4, della L. del 22.02.2001 nr. 36.

ART. 16 – INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale rende disponibile sul proprio sito istituzionale gli esiti dei monitoraggi dei campi elettromagnetici effettuati sul territorio comunale.

ART. 17 – DURATA DEL REGOLAMENTO E DEGLI ALLEGATI

1. Al fine di prevenire l'obsolescenza del presente atto normativo rispetto al contesto giuridico, sociale, economico e tecnologico – in continua evoluzione rispetto alla materia trattata – foriera di rischi e pericoli per il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché per la legittimità delle sue decisioni, il presente Regolamento, e con esso gli allegati, ha validità non superiore ai 3 anni dalla data di entrata in vigore, salvo rinnovo per ulteriori 3 anni.
2. L'approvazione e/o il rinnovo del triennale presente Regolamento, così come il suo aggiornamento straordinario, ove necessario, avvengono in Consiglio Comunale su proposta del Responsabile dell'attuazione del presente Regolamento. In occasione del rinnovo triennale, il Consiglio provvede ad adeguare il testo del Regolamento al diritto coevo.

In caso di mancato rinnovo entro la scadenza del triennio, la Giunta può prorogarne l'efficacia per una volta per ulteriori 12 mesi per motivi di necessità, termine decorso il quale il presente Regolamento, e con esso gli allegati, cessa la sua efficacia.

3. Per intervenute e comprovate esigenze, la Giunta ha facoltà di apportare in qualsiasi momento revisioni o aggiornamenti del Regolamento senza che ciò incida sulla decorrenza dei termini di validità triennali e salvo ratifica del Consiglio Comunale nella prima data utile. La Giunta, previa delega triennale del Consiglio Comunale, provvede all'aggiornamento periodico del Piano antenne sulla scorta dei piani di rete annuali eventualmente trasmessi dai Gestori entro i termini di cui al seguente comma 7.1.
4. Per l'attuazione del presente Regolamento e del Piano antenne allegato, il Comune individua con separato ed autonomo provvedimento nell'ambito della organizzazione delle aree e dei servizi, l'ufficio Responsabile dell'attuazione del Regolamento e del Piano antenne.
5. Il Registro impianti di cui all'art. 6 co. 2, riportante l'elenco delle Stazioni Radio Base di tutti i Gestori e gli Operatori insediati, sarà aggiornato d'ufficio a conclusione di ogni singola procedura autorizzativa, corredata dalle caratteristiche tecniche ed amministrative di ogni impianto.
6. Entro 180 giorni dalla scadenza del Regolamento l'Amministrazione Comunale avvierà la revisione del Regolamento e degli allegati.
- 7.1 I Gestori ed i Titolari degli impianti trasmettono entro il **30 novembre** di ogni anno i propri piani di rete ed i programmi di sviluppo, anche ai fini di un eventuale adeguamento della disciplina comunale ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
Il programma di sviluppo della rete deve essere corredata dalla seguente documentazione tecnica, in **formato informatico**:
 - a. Schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
 - b. Cartografia in scala non minore a 1:10.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
 - c. Cartografia in scala non minore a 1:10.000 con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione dei nuovi impianti o delle aree di ricerca, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti;
 - d. Relazione tecnica che illustri i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio, indicandone anche la posizione in coordinate Gauss-Boaga fuso ovest.Le richieste che hanno avuto parere negativo nel Piano dell'anno precedente, qualora riproposte, dovranno essere corredate da ulteriore documentazione sulla minimizzazione e sulle esigenze di copertura.
- 7.2 Con riferimento ai piani di rete (c.d. programmi di sviluppo) degli Operatori, il Responsabile dell'attuazione del presente Regolamento ha facoltà di:
 - Richiederne ai Gestori la trasmissione allorquando non pervenuta nei tempi previsti dal presente Regolamento od in costanza di aggiornamenti del Piano Antenne Comunale;
 - Richiedere ai Gestori le eventuali necessarie integrazioni;
 - Valutare la compatibilità ambientale, paesaggistica e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti;
 - Verificare la conformità delle proposte ai requisiti del presente Regolamento.Ove si riscontri la generale legittimità del programma, se necessario, l'ufficio Responsabile formula entro 60 giorni una proposta di revisione del Piano Antenne Comunale.
- 7.3 La proposta di revisione del Piano Comunale delle Installazioni contiene l'individuazione:
 - a. Degli impianti esistenti;
 - b. Di siti e aree di ricerca per i nuovi impianti;
 - c. Degli eventuali interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti ove contenuti nei programmi dei Gestori.

- La proposta di revisione del Piano Comunale delle Installazioni è comprensiva di un elaborato cartografico e di una relazione istruttoria tecnica esplicativa.
- 7.4 La proposta di revisione del Piano Comunale delle installazioni è inviata ai Gestori con l'invito ad esprimere entro 14 giorni dalla relativa comunicazione le proprie osservazioni, comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale della proposta di Piano ipotizzata, per quanto di interesse.
- Il Comune, se necessario, promuove iniziative di concertazione tese alla razionalizzazione e al coordinamento della distribuzione degli impianti in questione, da svolgersi comunque entro il termine di 30 giorni dall'invito ad esprimersi.
- 7.5 Acquisite le controdeduzioni, anche alla luce dell'eventuale programma di concertazione, l'ufficio preposto raccoglie in un unico fascicolo istruttorio i Piani di sviluppo dei Gestori, la proposta di revisione del Piano, le osservazioni dei portatori di interesse, le controdeduzioni dell'Ente, le relazioni tecniche richieste ed ogni altro documento utile.
- 7.6 La Giunta Comunale, nei successivi 20 giorni dal ricevimento del fascicolo, approva l'atto di revisione del Piano Comunale delle Installazioni degli impianti di telefonia mobile. Il Responsabile dell'attuazione promuove la pubblicizzazione della revisione del Piano Comunale delle installazioni mediante comunicazione nel sito internet istituzionale del Comune.
- Le revisioni al Piano Comunale delle Installazioni hanno efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione.
- 7.7 Le istanze sopravvenute rispetto all'approvazione del Piano seguono la procedura prevista dagli artt. 43 e ss. del D.lgs. 259/2003 e, se divergenti rispetto a quanto previsto dal Piano Antenne, devono riportare la motivazione per la quale è necessaria l'installazione o la modifica dell'impianto radiomobile in difformità dal Piano. Tutti i nuovi impianti autorizzati dovranno essere recepiti nel Piano in occasione della successiva redazione.
8. In vista dell'approvazione del Piano Comunale triennale delle Installazioni, può essere richiesta ai Gestori la predisposizione di un Piano di Riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree sensibili. Il Comune richiede la ricollocazione degli impianti quando:
- La localizzazione in essere è illegittima alla luce della normativa statale o regionale vigente o sopravvenuta;
 - Gli impianti sono installati sui siti sensibili puntualmente individuati di cui all'art. 2;
 - È accertata l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di emissione attraverso le azioni di risanamento;
 - In accordo con i Gestori, qualora vengano individuate aree più idonee.
- L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento.
9. Per gli impianti posti a meno di 200 m dal confine del territorio comunale è trasmessa nota informativa al Comune con termine.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti.
3. È parte integrante e sostanziale del presente Regolamento la documentazione e gli elaborati informatizzati che compongono i seguenti allegati:
 - a. Tavole afferenti il Piano per la Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile (all. 1);
 - b. Modello del Registro Impianti di cui all'art. 6 (all. 2);
 - c. Modello della Scheda Impianti di cui all'art. 6 (all. 3);
4. Il presente Regolamento, e con esso gli allegati, è trasmesso ai Comuni contermini.



Continua il Presidente:

Passiamo adesso al prossimo punto che è l'approvazione del regolamento per l'installazione degli impianti di telecomunicazioni. Lascio di nuovo la parola al Sindaco.

Il Sindaco:

Anche questo è un argomento molto importante che abbiamo trattato in vari momenti e siamo arrivati a definire un regolamento per l'installazione di impianti di telecomunicazioni che ci consentirà di gestire al meglio queste procedure. Sappiamo che è un tema molto sensibile, cioè su cui si accendono preoccupazioni, un tema anche, questo ovviamente di tutto quello che riguarda le installazioni delle antenne che ci ha visti discutere negli anni su vari aspetti. Ovviamente quello che ci interessa di più è quello sulla salute dei cittadini ed è anche per quello che abbiamo voluto lavorare per gestire al meglio le installazioni ovviamente nel rispetto delle normative che comunque danno già delle disposizioni chiare e nel rispetto di tutti i soggetti che fanno parte di questo settore, ovviamente c'è dietro anche un ampio settore di lavoro quello delle radio e telecomunicazioni, quindi nel rispetto di tutti, ma ovviamente prima di tutto per salvaguardare il territorio e i propri abitanti e garantire anche la corretta informazione ovviamente di queste procedure, perché a volte capitano anche situazioni di disinformazione che possono generare poi preoccupazioni e via dicendo. Quindi anche qua all'architetto Lazzaro la parola per integrare e illustrare.

Il Presidente:

Grazie mille. Architetto.

Arch. Lazzaro:

Grazie. Il tema è 'peculiare perché dotarsi di un piano sul posizionamento delle antenne per radiotelecomunicazioni è un obbligo che arriva da norme statali e regionali dal 2001. Il fatto che ce ne dotiamo, e prima non era previsto, è un atto comunque importante e necessario. Poi c'è da dire che negli anni, dal 2001 ad oggi, la sensibilità sul tema delle radiocomunicazioni e anche la tecnologia si è molto evoluta, al punto che c'è da un lato la necessità di governare la localizzazione delle antenne ma, al contempo, c'è anche il diritto dei cittadini di poter fruire dei servizi telematici. E l'avvento della telematica e dell'informatica, della telefonia mobile, è sotto gli occhi di tutti. Quindi è considerato un diritto di cittadinanza. Quindi questi piani che inizialmente avevano una finalità, scusate il termine, molto vincolistica nell'ottica del divieto, adesso devono cercare di contemperare il diritto alla salute con il diritto alla connessione. Detto questo, il piano ha funzione di regolamentazione sia nella procedura che prevede che le Compagnie debbano periodicamente fornire i loro piani di espansione; il piano ha individuato le località sensibile e le zone anche semi-sensibili. In Commissione si è dibattuto molto sul fatto che i primi piani vincolavano molto e perdevano poi in giurisprudenza nelle sentenze, e quindi le località sensibili si sono ridotte fondamentalmente a quelle dove ci sono praticamente i bambini nelle scuole. Abbiamo comunque introdotto le zone semi-sensibili, che sono quelle zone in cui sono presenti delle figure fragili. L'altra cosa importante è che nella procedura oggi come oggi il tema dell'autorizzazione avviene soltanto dopo l'acquisizione del parere obbligatorio di ARPA, che fa tutte le verifiche sulle campo-disposizioni elettromagnetiche. Quindi in assenza di parere favorevole dell'ARPA non è possibile l'installazione. In base al nuovo regolamento che noi stiamo per approvare, spero, consentirà anche un'altra operazione, delle antenne esistenti prima dell'apposizione di una nuova antenna deve essere riempita quelle che già esistono, perché negli ultimi anni c'è stata la separazione tra le Compagnie telefoniche e le Compagnie che devono invece gestire le torri di rilancio telefonico. Questo perché fondamentalmente il mercato è liberalizzato, quindi la concorrente non è sul posizionamento delle torri bensì sul fatto che le torri abbiano tutti i segnali e siano quindi dotati di ripetitori. Questo regolamento fa sì che prima dell'apposizione di nuova antenna ci sia quindi il ricarico di quelle esistenti. Quindi l'autorizzazione comunale avviene mediante lo sportello "impresa in un giorno", mentre prima potevano essere utilizzate altre forme, quindi la pec to pec, quindi si va su una omogeneizzazione. Dopodiché, col regolamento gestiremo il catasto generale degli impianti, quindi praticamente noi apporremo la localizzazione in



maniera georeferenziata e sul sito del Comune ci sarà la comunicazione nella posizione delle antenne che tutti potranno vedere dove è stata posizionata e la documentazione tecnica sulle rilevazioni di potenza o di emissioni. Chiudo su un discorso che poi in commissione è stata affrontata, la tecnologia è talmente cambiata negli ultimi anni, quindi dal 2001 ad oggi, in cui praticamente ad aumentare delle frequenze c'è una riduzione delle missioni e una proliferazione delle micro antenne, che quindi compaiono più delle antenne degli altri anni che erano molto potenti ma dovevano coprire delle zone di campo. Infine sono state anche introdotte delle sanzioni, che sono quelle previste dal testo unico dell'edilizia, del paesaggio o del codice delle telecomunicazioni, che l'amministrazione può imporre nel momento in cui ci sia una violazione del piano. Durante la Commissione sono state recepite molti contributi che sono arrivati dai consiglieri sia di maggioranza che di minoranza e, quindi, ringrazio anche per il lavoro di affinamento che è stato fatto su questo regolamento. Grazie.

Il Presidente:

Grazie a lei funzionario. Ci sono delle domande sul punto? Consigliere Podovani.

Consigliere Padovani:

Grazie Presidente. Allora, ringrazio anch'io l'architetto che ha recepito alcune osservazioni che sono state fatte in commissione, in modo particolare gli impianti attivi e altre situazioni che sono state aggiunte. Vorrei capire, visto che lo ha evidenziato in modo molto marcato, quando il regolamento dice "è diventata l'installazione di stazioni sopra i siti semisensibili", perché quel "sopra" marcato e, soprattutto, che significa?

Il Presidente:

Architetto.

Arch. Lazzaro:

Il concetto di "sopra" è perché le antenne fondamentalmente non sono alla base del palo, quindi vengono posizionate o sugli edifici o sulle torri, e quindi spesso in questa maniera riusciamo anche ad avere la localizzazione, perché spesso nelle autorizzazioni tutti guardano il posizionamento topografico delle coordinate, le coordinate di posizionamento della torre, ma nessuno sa che in realtà il rispetto deve essere anche sull'altezza in cui vengono posizionate, quindi il concetto di "sopra" è perché l'altezza di posizione dei ripetitori è un elemento vincolante. Spesso riuscire a metterne altre anche più basse violerebbe il piano. Quindi il concetto di sopra è quello. L'altro è l'appoggio sul sedime, quindi la possibilità di mettere una nuova antenna sul sedime e i ripetitori sopra l'antenna. Quindi il concetto di sopra può essere inteso sopra il terreno o sopra la torre. Per questo più volte viene rimarcato questo "sopra". C'è stato dato dal consulente perché spesso non dicendo questo si entra nell'equivoco se è la torre o è il ripetitore l'oggetto dell'autorizzazione.

Il Presidente:

Grazie. Ci sono altre domande sul tema? Prego consigliere Padovani.

Consigliere Padovani:

Grazie architetto. Premesso che faccio solo una piccola osservazione di tipo tecnico. In realtà l'eventuale danno derivante da antenna è maggiore stando a una certa distanza dall'antenna che stando sotto, perché si crea un effetto ombrello, per cui chi sta sotto l'antenna sostanzialmente non li accade nulla, chi sta a distanza succede qualcosa. Però mi rendo anche conto che non si possa a questo punto intervenire con tutti i particolari e quindi prendiamo per buono il fatto che un regolamento è comunque sempre meglio di un niente, che era un po' quello che avevamo prima. Quindi io credo che un regolamento dà la possibilità di essere comunque in qualche modo rivisto nel tempo sulla base anche delle esperienze che poi si vanno a maturare, il nulla portava a litigi, a discussioni, a situazioni che comunque si sono un po' trascinate negli anni, su Trezzano poco, ma nel resto d'Italia ci sono molti contenziosi legati proprio al posizionamento delle antenne. Quindi mi auguro e spero che questo



consenta se non altro di non andare ad avere dei problemi per il futuro. Grazie del lavoro svolto.

Il Presidente:

Grazie. Ci sono altre domande sul tema? Qualcuno vuole intervenire sul tema? Dichiarazioni di voto?

"Il Consiglio Comunale delibera di dare atto che le premesse e le motivazioni sovra esposte furono parte integrante e sostanziale del deliberato. Di approvare per le ragioni espresse in premessa il regolamento gli impianti delle telecomunicazioni del piano comunale per la localizzazione e gli impianti di telefonia mobile, anni 23-25, redatto dalla società Leganette, pervenuta all'ente in data _____, costituito da una serie di elaborati, come in delibera. Di rimandare all'area sviluppo del territorio tutti gli atti gestionali conseguenti la presente deliberazione. Di dare atto che con l'approvazione del suddetto regolamento del piano vengono meno e sono superate le precedenti contrastanti disposizioni regolamentari di disciplina del posizionamento degli impianti di teleradiocomunicazione sul territorio comunale".

Favorevoli? Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

"Delibera altresì di attribuire al presente atto immediata eseguibilità". favorevoli?

Il consiglio delibera all'unanimità dei presenti. Grazie mille.

Ne approfittiamo, augurando buona notte all'architetto Lazzaro, ne approfitto anche personalmente per ringraziarlo del lavoro fatto in questi anni, è stato un piacere collaborare con lei. Le faccio i migliori auguri e in bocca al lupo per la prossima sua avventura professionale. Come sa io sono molto dispiaciuto, abbiamo avuto modo di parlarne di quello che è accaduto, avrei voluto che ci fosse una soluzione diversa affinché lei potesse continuare nel lavoro che stava facendo qui, ma giustamente va a prendere un'opportunità che in questo momento il nostro Comune non era in grado di offrirle. Quindi grazie per tutto quello che ha fatto per il nostro Comune in questi anni. Lascio anche la parola al sindaco che credo volesse ringraziarla ugualmente.

Il Sindaco:

Penso che sia doveroso ringraziare l'architetto Lazzaro per tutto l'impegno che ha dedicato al nostro Comune. Abbiamo fatto un salto di qualità incredibile, quindi grazie al suo impegno e anche al gruppo che ha saputo creare negli anni, con le difficoltà e tutte le sofferenze anche per assumere collaboratori da poter affiancare a lui per costruire, appunto, un'équipe che potesse lavorare al meglio per il nostro territorio, per il nostro Comune. Sì, purtroppo speravamo di poterlo tenere ancora con noi per parecchi anni e anche con qualifica più adeguata a quella che appunto gli compete, che va ad assumere ad Abbiate Grasso, gli auguriamo il meglio, ovviamente, ogni bene a lui e, ovviamente, anche al Comune in cui va, perché comunque siamo tutti sempre sulla stessa barca e ci dobbiamo aiutare a sostenere a vicenda tra Comuni. Confidiamo magari che ci sia la possibilità anche di collaborare in futuro. Chi lo sa, vediamo. Noi sappiamo che ha costruito dei rapporti importanti anche con i colleghi e, quindi, siamo convinti che ci ritroveremo a condividere riflessioni e lavori anche sul nostro territorio e non solo. Grazie di cuore architetto.

Il Presidente:

Ci mancherebbe architetto, prego la parola a lei.

Arch. Lazzaro:

Ringrazio tutti, il Presidente del Consiglio, il sindaco, tutti i consiglieri per il lavoro fatto insieme, per questi sei anni che stati per me importanti. Devo dire che ho sempre percepito in maniera concreta la fiducia di chi fa il consigliere comunale, degli amministratori, e in questi sei anni ho avuto anche l'onore di poter operare anche un'opera di ricostruzione dell'ufficio tecnico di Trezzano. I ragazzi che ci sono adesso che andranno avanti so che sapranno farsi valere, e so che non lasceranno in questo momento il Comune sguarnito. È ovvio che, come tutte le cose, ci sono delle opportunità, è arrivato il loro momento di dimostrare cosa hanno appreso in questi anni. Ringrazio ancora per tutto quello che è avvenuto in questi anni. Grazie ancora.



Il Presidente:

Arrivederci architetto Lazzaro, buonanotte e in bocca al lupo.



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2023 / 904
Servizio Sportello Unico Edilizia e Imprese

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI DI TELE RADIOCOMUNICAZIONI E DEL PIANO COMUNALE PER LA
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE ANNI 2023-2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267 e dell'art. 147 bis, si esprime
sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità
tecnica.

Lì, 24/03/2023

IL FUNZIONARIO
LAZZARO GIORGIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 20 del 26/04/2023

Servizio Servizio Sportello Unico Edilizia e Imprese

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE RADIOCOMUNICAZIONI E DEL PIANO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE ANNI 2023-2025.

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15gg. consecutivi, dal 05/05/2023 al 20/05/2023

Comune di Trezzano Sul Naviglio li, 22/05/2023

Il Messo Comunale
(MEAZZINI UMBERTO)
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)